Soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche.

Cooperativa Acquedotto Castelrotto
Piazza Krausen 1
39040 Castelrotto (BZ)
info@twg-kastelruth.com

Accordo per la fornitura di acqua per cantiere

Numero contatore	Diametro contatore	Tipologia d'uso della fornitura d'acqua

Nome dell'utente	Codice fiscale / P.IVA
Indirizzo di fornitura	Luogo
N. telefono	E-Mail
Nome dell'intestatario della fattura *(se diverso)*	Indirizzo di recapito della fattura / Località *(se diverso)*

La Cooperativa Acquedotto Castelrotto, con sede a 39040 Castelrotto, Piazza Krausen 1, P.IVA 00302570213 (di seguito denominata anche "Cooperativa Acqua Potabile", "Coop. Acquedotto di Castelrotto oppure "Coop. Acquedotto"), rappresentata dal Presidente Kurt Tröbinger,

e

_____ , rappresentato da _____ , in qualità di _____ , Codice fiscale / P.IVA _____

(di seguito denominato "Utente")

stipulano il presente accordo di fornitura idrica alle seguenti condizioni:

Condizioni particolari:

1. Somministrazione d'acqua: all'uscita delle unità di misura.
2. Inizio: a decorrere dalla data d'allacciamento
3. Quantità: dipendente dalla pressione e dal volume dello scorrimento della relativa unità di misura
4. L'utilizzo per l'esercizio di piscine e rispettivamente d'impianti che richiedono la fuoriuscita di una elevata quantità d'acqua in breve tempo è sottoposto a speciali condizioni aggiuntive e l'utente si obbliga a rendere la relativa comunicazione alla Cooperativa.
5. Tariffa: tassa fissa annuale riferita alla portata dell'allacciamento, al prezzo dell'acqua per metro cubo di consumo in base all'unità di misura. I prezzi sono stabiliti annualmente dal consiglio

d'amministrazione della Cooperativa senza ulteriore comunicazione, ma entro i limiti di legge. Le imposte e gli oneri in riferimento alla fornitura d'acqua sono a carico dell'utente. La tassa fissa, denominata anche canone per il contattore, é da corrispondere per la prestazione contrattuale e per l'intera durata dell' accordo indipendentemente dal consumo d'acqua.

6 L'utente si obbliga a concedere a richiesta della Cooperativa Acquedotto ogni servitù necessaria per l'esercizio dell'impianto d'acqua a carico del bene immobile sopra indicato ed a favore della

seguente particella fondiaria/ particella edificiale _____

7. Per il consumo dell'acqua di cantiere viene messo a disposizione un allacciamento dotato di contatore . Il consumo verrà rilevato al termine dei lavori e fatturato. Prima dell'allacciamento dell'acqua di cantiere deve essere versata una cauzione di:

fino a	**1.500m³**	**500,00- €**
oltre	**1.500m**	**3.000,00- €**

Banca: Cassa Rurale Castelrotto– Ortisei,

IBAN: IT 61 F 08056 23100 000300000205

Dopodichè , il responsabile dell'acquedotto comunicherà al richiedente il punto in cui potrà essere effettuato l'allaccio. Dopo il pagamento dell'acqua consumata e di tutte le eventuali spese, la cauzione verrà restituita al richiedente.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

Art. 1 – Durata dell'accordo

Mediante sottoscrizione dell'accordo, le parti (Coop. Acquedotto Castelrotto – denominata di seguito anche "Cooperativa Acqua Potabile", "Coop. Acquedotto di Castelrotto oppure Coop. Acquedotto – e utente) assumono l'obbligazione della fornitura rispettivamente alla percezione dell'acqua potabile, in conformità alle condizioni stabilite nel presente accordo. I' accordo è stipulato a tempo indeterminato, ma le parti contrattuali hanno facoltà di recedere dall' accordo purché ne diano comunicazione con lettera raccomandata alla fine del mese, osservando un termine per la disdetta di due mesi, con riserva di disdetta senza preavviso per giusta causa. Il presente accordo include esclusivamente l'erogazione d'acqua potabile e/o industriale e non comporta l'adesione alla Società Cooperativa Acquedotto.

Art. 2 – Consegna ed utilizzo del servizio

La consegna del servizio avviene da partire dalla messa in funzione del contatore. Il servizio deve essere fornito solo nei limiti della quantità e della prestazione stabilita contrattualmente ossia solamente per lo scopo, gli impianti dei consumatori e per le località concordate in modo scritto. Il servizio non può essere ceduto a terzi.

Art. 3 – Concessioni

Oltre al contributo per l'allacciamento, che è da corrispondersi secondo il relativo testo vigente dello statuto della Società Coop. Acquedotto Castelrotto e rispettivamente secondo gli accordi conclusi tra la Coop. Acquedotto e le autorità comunali responsabili, la controparte deve rispettivamente concedere e agevolare servitù gratuite per rendere possibile il passaggio sui propri fondi o fondi di terzi; lo stesso vale per l'installazione degli impianti necessari per l'erogazione dell'acqua potabile. La fornitura è quindi eseguita esclusivamente a condizione che:

- l'utente richieda la conferma scritta necessaria per la costruzione e la manutenzione degli impianti al proprietario, possessore o titolare in base ad un diverso rapporto giuridico, dell'edificio nel quale avviene la fornitura; questi impianti rimarranno di proprietà della Coop. Acquedotto potranno essere utilizzati anche a favore di terzi;
- le autorizzazioni e servitù sono state concesse a tempo indeterminato. Le concessioni e prestazioni suddette sono valide per la fornitura sia all'utente stesso sia a terzi dell'acqua potabile.

Art. 4 – Apparecchi ed impianti

La Società Coop. Acquedotto dispone liberamente delle proprie installazioni e dell'ulteriore materiale montato dall'utente. Nei confronti della Coop. Acquedotto Castelrotto l'utente risponde pienamente di ogni danneggiamento causato da incendio, furto od intervento arbitrario agli impianti e risponde in ogni caso per la custodia e incolumità dei contatori d'acqua installati nelle sue località. Eventuali danni all'impianto d'allacciamento e agli apparecchi di misura o di altro genere, devono essere segnalati alla Coop. Acquedotto Castelrotto entro 24 ore.

Art. 5 – Responsabilità

La Coop. Acquedotto Castelrotto non risponde di nessun tipo di danni a cose o persone che possano verificarsi aldilà del punto di consegna (posto sul limite tra la conduttura principale e quella privata).

Art 6 – Accesso

L'utente si obbliga in ogni momento a consentire al personale della Coop. Acquedotto Castelrotto l'accesso ai propri locali al fine di permettere le necessarie letture, controlli e lavori ai contatori e inoltre consentire l'ispezione all'impianto in riferimento al tipo di tariffa.

Art. 7 – Nuovi allacciamenti

Al riguardo agli edifici che sono ancora da inserire nel catasto della Cooperativa, la stessa ha il diritto di richiedere una tariffa per l'allacciamento stabilita dal consiglio direttivo e conforme all'accordo comunale per le infrastrutture. Per costruzioni nuove la tariffa suddetta è rilevata direttamente dal comune nell'ambito delle infrastrutture e assegnata parzialmente alla Cooperativa.

Art. 8 – Tariffe

Le tariffe d'acqua potabile applicate nel presente accordo corrispondono al regolamento tariffario emanato dagli Enti ed Organi Pubblici competenti ed alle eventuali tariffe preferenziali concesse dalla Società Coop. Acquedotto Castelrotto. Viene concordato espressamente che le tariffe e le condizioni d'applicazione del presente accordo possano essere modificate nel corso della durata dell'accordo, se vengono emanate relative disposizioni generali da parte delle autorità competenti oppure – per quanto concerne eventuali tariffe preferenziali della Coop. Acquedotto – e se vengono deliberate relative deroghe da parte degli organi amministrativi della Coop. Acquedotto Castelrotto.
L'utente dichiara espressamente il suo consenso affinché la Cooperativa Acqua Potabile sia legittimata ad assegnare tariffe divergenti per la somministrazione dell'acqua ai consociati e non consociati.

Art. 9 – Condizioni di fornitura

La fornitura si intende ininterrotta, eccetto in casi di accordi speciali o di forza maggiore. In caso di necessità d'ufficio (p.es. lavori di manutenzione agli impianti) la fornitura può essere interrotta. Queste interruzioni sono limitate al tempo strettamente necessario. Interruzioni o limitazioni del servizio a seguito di eventi imprevedibili, disturbi, danneggiamenti agli impianti o alle condutture per colpa di terzi, scioperi, motivi d'esercizio o ordini da parte delle autorità, nonché modifiche delle caratteristiche del servizio come conseguenza di eventi imprevedibili, non danno diritto all'utente a rimborso, risarcimento o risoluzione dell'accordo. Nel caso di carenza d'acqua è da evitare l'irrigazione artificiale di giardini, spazi verdi o altre superfici calpestabili (mediante irrigatore da giardino o simili). L'utente prende atto che nel caso di carenza d'acqua la fornitura da parte della Coop. Acquedotto Castelrotto può essere limitata per quantità e/o tempo. In ogni caso l'utente si obbliga nei suddetti casi a seguire le istruzioni date dalle autorità.

Art. 10 - Fatturazione, pagamento anticipato

La fatturazione della prestazione fornita avviene periodicamente. Le fatture sono a pagarsi entro i termini indicati nella fattura. Alla scadenza dei suddetti termini, la Coop. Acquedotto Castelrotto è abilitata, con riserva del diritto all'interruzione della fornitura d'acqua e della risoluzione dell'accordo, a richiedere il 10 (dieci) % di interessi di mora annui nonché costi supplementari. Questo importo sarà calcolato nella successiva fattura. La Coop. Acquedotto si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il periodo di fatturazione, le date e le condizioni di pagamento, nonché di emettere fatture d'acconto. Eventuali contestazioni o reclami riguardanti la fornitura non esonerano dall'obbligo di pagamento.

Art. 11 – Modalità e costi d'allacciamento

L'utente si impegna a sostenere gli effettivi costi maggiori che si rendono necessari per l'allacciamento. In tal senso deve essere seguita la seguente procedura:
a) Gli interi costi, residui da eventuali sovvenzioni, per la costruzione, manutenzione ed esercizio delle vasche per il raccoglimento dell'acqua e per le condutture principali della Cooperativa Acqua Potabile sono da sostenersi in ragione al consumo dell'acqua.
b) Gli interi costi per gli impianti sono fissati dal consiglio direttivo in base ai costi effettivi di costruzione, manutenzione ed esercizio e sono approvati dall'assemblea.
c) I costi per l'allacciamento alla conduttura principale ed i costi per l'afflusso agli edifici, nonché i costi per le riparazioni e per i lavori di manutenzione alla conduttura, devono essere sostenuti esclusivamente dal destinatario della fornitura dell'acqua potabile. Lo stesso dicasi per i danni causati dallo stesso allacciamento nell'ambito della conduttura principale fino all'edificio dell'utente.
d) Il contatore dell'acqua deve essere installato nel posto previsto dalla Coop. Acquedotto Castelrotto e quindi di solito nel punto della diramazione della conduttura privata da quella principale.
e) Nel caso in cui un contatore d'acqua sia installato in un pozzo costruito da utenti privati, i proprietari privati concedono alla Coop. Acquedotto Castelrotto l'utilizzazione di questo pozzo anche per l'installazione di ulteriori contatori d'acqua, se la Coop. Acquedotto lo ritenga necessario o solamente utile.
Questo regolamento lascia intatti eventuali pagamenti a saldo e stralcio tra gli utenti privati.

Art. 12 – Tasse, imposte

Tutte le imposte presenti e future che derivino dall' accordo di fornitura d'acqua potabile e dalla fornitura, nonché le spese di registro sono a carico dell'utente.

Art. 13 – Cessione dell'accordo da parte della Coop. Acquedotto Castelrotto

La Coop. Acquedotto Castelrotto può cedere il presente accordo a terze persone pubbliche o private, fisiche o giuridiche o incaricare terzi ad eseguirne la cessione.

Art. 14 – Disdetta, trasloco o locazione da parte dell'utente

Nel caso in cui l'utente abbandoni i locali indicati nell' accordo di fornitura, deve rendere la relativa comunicazione alla Coop. Acquedotto Castelrotto e se ceda i locali o gli affitti a terzi, deve indicare se il successore di diritto o il locatore sia intenzionato a lasciare intatto l' accordo di fornitura. Nel caso di omissione delle suddette comunicazioni riguardo al trasloco, la cessione o la locazione alla Coop. Acquedotto Castelrotto, è da ritenersi responsabile per il consumo nei locali indicati nel presente accordo ed il tutto per l'intera durata dell'accordo.

Art. 15 – Inadempimento contrattuale, furto

La Coop. Acquedotto Castelrotto può richiedere la risoluzione dell'accordo se l'utente si renda colpevole dell'inadempimento dello stesso e in special modo se violi anche una sola delle disposizioni di cui agli art. 2,3,4,6,10 e 14 del presente accordo. Nel caso di inadempimento aggravato, soprattutto nel caso di mancato pagamento della tariffa contrattuale per la fornitura dell'acqua, o in caso di furto di prestazioni da parte dell'utente, la Coop. Acquedotto è legittimata a sospendere la fornitura senza preavviso, nonché a disdire non solo il presente ma ogni accordo di fornitura stipulato con lo stesso utente - indipendentemente dal luogo e dalla tipologia della fornitura – salvo adire le vie legali. Le spese di un eventuale ripristino di fornitura dell'acqua sono a carico dell'utente. È previsto espressamente che in caso di furto sia danneggiata non solo la Coop. Acquedotto, ma anche le corporazioni competenti (comune ecc. ecc.). La Coop. Acquedotto Castelrotto è quindi obbligata a denunciare all'autorità giudiziaria ogni furto.

Art. 16 – Comunicazioni e reclami

Per ogni informazione, reclamo e per ogni richiesta, l'utente deve rivolgersi direttamente agli uffici ed alle persone competenti della Coop. Acquedotto Castelrotto e non al lettore dei contatori, a lavoratori o simili.

Art. 17 – Modifica dell'accordo

Il presente accordo può essere modificato unilateralmente dalla Coop. Acquedotto attraverso una comunicazione scritta all'utente, nei casi in cui la modifica non arrechi allo stesso nessun pregiudizio oppure qualora le modifiche si rendano necessarie a causa di motivi oggettivi e non ascrivibili alla Coop. Acquedotto Castelrotto come p.es. il venir meno della residenza principale, nuovi accorgimenti tecnici, norme giuridiche, forza maggiore ecc. ecc. Nel caso in cui la modifica avvenga a favore dell'utente, la data iniziale della stessa è stabilita dalla Coop. Acquedotto Castelrotto, secondo equità ed in ragione delle necessità tecniche.

Art. 18 – Disposizioni applicabili

Per le disposizioni non previste in questo accordo, si rimanda a quelle previste dalla vigente legge italiana ed alle leggi provinciali, nonché ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti.
L'utente, ai sensi del presente accordo, si attiene a tutte le prescrizioni vigenti in riferimento all'utilizzo degli impianti ed all'uso dell'acqua come si attengono i membri della Cooperativa Acqua Potabile.

Art. 19 – Inizio del rapporto contrattuale

Il presente accordo è sottoscritto dall'utente, il quale con la sottoscrizione si assume tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. La Coop. Acquedotto è sottoposta agli obblighi previsti contrattualmente a partire dalla data di fornitura dell'acqua.

Art. 20 – Luogo dell'adempimento, elezione del domicilio e foro competente

Il luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali è la sede principale della Coop. Acquedotto a Castelrotto. L'utente elegge come proprio domicilio il luogo nel quale avviene la fornitura. Il foro competente per tutte le questioni giuridiche derivanti dalla esecuzione, interpretazione e/o applicazione del presente accordo, oppure da altre norme giuridiche, contratti, accordi ed altre convenzioni e questioni rilevanti giuridicamente, ai quali si riferisce il presente accordo, è il foro di Bolzano.

Art. 21 – Tutela dei dati personali

Premesso che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ci avete fornito idonea informativa in merito al fatto che l'esecuzione degli incarichi conferiti o da conferirvi può comportare la comunicazione (e il conseguente trattamento) dei nostri dati personali alle categorie di destinatari indicate nell'informativa privacy, esprimiamo il nostro consenso al relativo trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità connesse all'esecuzione degli incarichi stessi.
Con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario, esprimiamo il nostro consenso esplicito, limitatamente a quanto indispensabile per l'esecuzione degli incarichi o dei servizi da noi richiesti.

Art. 22 – Protezione antigelo

La responsabilità per la protezione antigelo dell'allacciamento idrico per cantiere predisposto è interamente a carico dell'impresa edile esecutrice. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un isolamento insufficiente. I danni causati dal gelo, nonché i costi per l'eventuale sostituzione del contatore, saranno addebitati al richiedente.

L'utente dichiara ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile di avere preso atto delle seguenti disposizioni e di accettarle singolarmente: art. 1,2,3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 e 21.

Luogo e Data

Il contraente